

## L'interesse superiore del minore ad avere due mamme o due papà

Con la **sentenza numero 12962/16** la prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Roma che accoglieva la **domanda di adozione di una minore proposta dalla partner della madre** con lei stabilmente convivente e che autorizzava, di fatto, la *stepchild adoption* (il punto più discusso del disegno di legge sulle unioni civili e che infine fu stralciato dalla "*legge Cirinnà*"). La *stepchild adoption* riconosciuta dai giudici è una forma di «adozione in casi particolari» che, in verità, limita moltissimo i diritti e i doveri dei genitori e dei bambini: **ex art. 44, comma 1, lettera d della legge n. 184 del 1983** e successive modifiche, infatti, il bambino non acquista la parentela da parte del secondo genitore, diventa cioè figlio del genitore ma non entra nella linea familiare (e, conseguentemente, non vede riconosciuti i fratelli, i nonni, gli zii, etc. da parte del genitore sociale e, come è chiaramente intuibile, il minore avrà meno diritti di un bambino nato da una coppia eterosessuale).



Nelle motivazioni della sentenza, di ben 45 pagine, la Cassazione ha spiegato che l'adozione oggetto del ricorso **«non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l'eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice»** e ha aggiunto che **«prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempre che, alla luce di una rigorosa indagine svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore»**.

Ma facciamo un passo indietro. Due donne romane, sposate in Spagna, in una condizione di convivenza stabile decidono di dare vita a un progetto di vita familiare e, conseguentemente, la più giovane delle due decide di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita e di dare alla luce una bimba. Le donne avevano ottenuto con due sentenze, di primo e secondo grado, che la bambina potesse essere adottata dalla compagna della madre naturale. La prima sentenza, arrivata nell'agosto del 2014, riconosceva per la prima volta in Italia la *stepchild adoption* aprendo nuovi scenari. La Procura di Roma aveva fatto però ricorso contro la decisione della Corte d'Appello, sostenendo che senza una decisione della Cassazione ci fosse il rischio di orientamenti contrastanti da parte dei tribunali italiani. La decisione della Corte d'Appello riguardo all'adozione della bambina è stata però confermata dalla Cassazione. La sentenza si è basata sulla **legge n. 184 del 1983**, che regola le **adozioni "in casi particolari"** ricorrendo all'istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner - eterosessuale o omosessuale - del proprio genitore biologico.

La Cassazione nella sentenza specifica che **«all'adozione in casi particolari possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto»** e **«l'esame dei requisiti e delle condizioni»** imposte **«non può essere svolto dando rilievo all'orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questa stabilita con il proprio partner»**. I giudici hanno sottolineato che **«questa particolare ipotesi normativa»** mira **«a dare riconoscimento giuridico, previo rigoroso accertamento della corrispondenza della scelta all'interesse del minore a relazioni affettive continuative e di natura stabile instaurate con il minore e caratterizzato dall'adempimento di doveri di accudimento, di assistenza, di cura e di educazione analoghi a quelli genitoriali»**.

Nel caso specifico, l'impugnazione riguardava principalmente la necessità di nomina di un curatore speciale della minore ai sensi dell'art. 78 c.p.c. per la possibilità di conflitto di interessi del minore con il genitore. Una possibilità che i giudici (di primo e secondo grado) avevano escluso senza alcun dubbio ritenendo superflua la presenza di un curatore in un contesto familiare che esaltava il benessere psico-fisico della minore con la madre biologica e la compagna.

Tante e diverse le reazioni all'indomani di una sentenza che, indubbiamente, rappresenta una novità nel panorama giuridico italiano, una risposta chiara e univoca alle richieste all'Italia da parte della Corte Europea e che traccia un solco anche tenendo conto degli orientamenti della Corte Costituzionale sulla possibilità per il genitore non biologico di adottare il figlio del partner. Tra posizioni che salutano la sentenza come un passo verso il riconoscimento di diritti e uguaglianza all'interno di tutte le famiglie e coloro i quali storcono il naso, quello da cui si deve partire e che rappresenta la chiave di volta dell'intera sentenza è che il superiore interesse del minore deve essere prevalente, principio presente nella Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, ratificata anche dall'Italia e alla quale i giudici devono imprescindibilmente fare riferimento ogni qualvolta debbano pronunciarsi su tali tematiche.

Nella sentenza i giudici sottolineano, infatti, che la nascita della bimba «è frutto di un progetto genitoriale» e che la bimba «ha vissuto sin dalla nascita in un contesto familiare e di relazioni scolastiche e sociali analogo a quello delle altre bambine della sua età, nel quale sono presenti anche i nonni e alcuni familiari della ricorrente» e più volte la Corte di Cassazione sottolinea la preminenza dell'interesse del minore rispetto a qualsiasi altro interesse dello Stato e spiegando, in sintesi, che in questo caso esso consiste nell'aver un legame giuridico a tutela del legame affettivo che lo lega dalla nascita con il secondo genitore sociale.

Questo l'orientamento della Cassazione alla quale dovranno rifarsi tutti i tribunali italiani in materia di *stepchild adoption* e che, attualmente, vedono già numerose sentenze orientate in tal senso.